



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 ottobre 2014
(OR. en)

14896/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0307 (NLE)**

**WTO 283
SERVICES 48
COAFR 303**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 664 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 664 final.

All.: COM(2014) 664 final



Bruxelles, 29.10.2014
COM(2014) 664 final

2014/0307 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e le Seychelles sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione delle Seychelles. Questo risultato è stato raggiunto dopo 19 anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata dalle Seychelles nel 1995. La richiesta delle Seychelles è stata esaminata prendendo in considerazione l'insieme delle relazioni commerciali bilaterali con le Seychelles nel contesto del partenariato UE-ACP e l'impegno delle Seychelles di procedere alla liberalizzazione degli scambi nel quadro di un accordo di partenariato economico completo. Il TFUE esige che le condizioni di adesione delle Seychelles siano approvate con una decisione del Consiglio, prima che l'UE possa sostenere ufficialmente tale approvazione in seno all'OMC.

Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLE SEYCHELLES ALL'OMC PER SETTORE

Elenco degli impegni

Prodotti (generale)

Nel programma di adesione delle Seychelles il dazio consolidato finale (DCF) medio ammonta al 16,1%.

Il DCF medio per i prodotti agricoli (26,8%) è superiore a quello registrato per i prodotti industriali (10,5%).

Le Seychelles applicheranno tutti i DCF a decorrere dalla data di adesione.

Tali livelli medi dei dazi sono ragionevoli in considerazione delle piccole dimensioni e della vulnerabilità dell'economia delle Seychelles. La prassi seguita dall'UE in passato è stata quella di accettare tali livelli di dazi come ragionevoli per le economie di dimensioni comparabili.

Prodotti industriali

- Il DCF medio per i prodotti non agricoli ammonta al 10,5%.
- Le medie più elevate, pari all'incirca al 25%, si osservano nei settori della pesca, dei mobili e delle calzature.
- Le Seychelles concedono un'esenzione dal dazio per i prodotti farmaceutici, le attrezzature mediche e i prodotti informatici (ITA), fissando allo 0% i dazi consolidati finali per questi prodotti.
- I dazi più elevati raggiungono il 200% per i pneumatici rigenerati/riscolpiti e per l'abbigliamento di seconda mano.

Prodotti agricoli

- Il DCF medio per i prodotti agricoli è del 26,8%.
- I dazi più elevati nel settore agricolo raggiungono il 250% per la birra e il whisky in bottiglie di plastica e il 200% per il tabacco.

Servizi

Le Seychelles intendono assumere impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in una vasta gamma di settori terziari, tra cui i servizi professionali, informatici e altri servizi alle imprese, i servizi di comunicazione, i servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione e dell'istruzione, i servizi ambientali, i servizi finanziari (assicurativi e bancari), i servizi sanitari e sociali nonché i servizi turistici e di trasporto (servizi di trasporto marittimo e servizi ausiliari).

Impegni contemplati nel protocollo

Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali delle Seychelles con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. In questo contesto, le Seychelles hanno assunto i normali impegni previsti nella relazione del gruppo di lavoro ed hanno rinunciato a qualsiasi periodo di transizione, tranne per quanto concerne l'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, che sarà attuato pienamente soltanto a partire dal dicembre 2015.

A tale riguardo le Seychelles si sono impegnate, tra l'altro, ad abolire tutti gli altri dazi e oneri e a fissarli allo 0% al momento dell'adesione nonché a sostituire con un sistema di autorizzazione l'attuale divieto di importazione di alcuni prodotti sanitari e fitosanitari (pelli, pellicce e palme), veicoli d'occasione, veicoli con guida a sinistra, carrozzerie di automobili e abbigliamento camouflage.

III. RACCOMANDAZIONE

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione delle Seychelles all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un pacchetto equilibrato e ambizioso di impegni per l'apertura del mercato, che offriranno notevoli benefici sia alle Seychelles sia ai suoi partner commerciali membri dell'OMC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 1995 il governo della Repubblica delle Seychelles ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) L'11 luglio 1995 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica delle Seychelles, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica delle Seychelles e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione ha negoziato per conto dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica delle Seychelles; tali impegni soddisfano le richieste dell'Unione, tenendo conto delle relazioni commerciali bilaterali con le Seychelles nel contesto del partenariato UE-ACP e dell'impegno delle Seychelles a procedere alla liberalizzazione degli scambi nel quadro di un accordo di partenariato economico completo.
- (4) Tali impegni figurano ora nel Protocollo di adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC.
- (5) Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica delle Seychelles.
- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
- (7) L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione devono essere convenute tra il membro aderente e l'OMC e che la Conferenza dei ministri dell'OMC approva le condizioni di adesione per conto dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che, negli

intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

- (8) È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'OMC è favorevole all'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*